REGIONE LIGURIA

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria 2024

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

A. Quadro generale della disciplina elettorale applicabile a Regione Liguria.

Come noto la legge regionale 21 luglio 2020, n. 18 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria), ha introdotto importanti novità in merito alla disciplina elettorale applicabile alle elezioni del Consiglio regionale – Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta della Regione Liguria, in particolare per ciò che concerne: presentazione delle candidature, promozione della parità di accesso alle cariche elettive tra donne e uomini, elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e modalità di elezione dei consiglieri regionali. Tali nuove disposizioni si sono applicate per la prima volta nella tornata elettorale del 2020.

Considerato, tuttavia, che la l.r. 18/2020 non ha provveduto a fornire una regolamentazione complessiva della disciplina elettorale applicabile alle elezioni regionali liguri, la materia risulta disciplinata da una pluralità di fonti, in parte regionali ed in parte statali.

Per quel che riguarda la normativa regionale, oltre alla richiamata l.r. 18/2020 risulta di particolare importanza l'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2014 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) che era già intervenuta per disciplinare la raccolta firme per la presentazione delle candidature, stabilendo una diminuzione del numero delle firme necessarie per la presentazione delle candidature alle elezioni regionali rispetto alla normativa statale precedentemente applicabile, nonché alcune ipotesi di esonero dalla raccolta per i partiti o movimenti politici che già avessero una rappresentanza consiliare o parlamentare al momento dell'indizione delle elezioni. Tali ipotesi di esonero sono, peraltro, state oggetto di ampliamento proprio ad opera della richiamata l.r. 18/2020.

Per ciò che concerne la disciplina statale di riferimento risultano tutt'oggi di primaria importanza le disposizioni ricavabili dal combinato disposto della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), che espressamente integrano, per quanto da essa non disciplinato, la l.r. 18/2020 in virtù del rinvio operato dall'articolo 9, comma 1, della medesima. Conservano altresì applicazione, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia, tra cui la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) che, per prima, aveva introdotto l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale nonché, per ciò che concerne l'organizzazione del procedimento elettorale, il testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Come noto il principale intervento operato dalla l.r. 18/2020 è stato quello di prevedere l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, procedendo, conseguentemente, all'abolizione delle liste regionali (c.d.

"listino bloccato") con cui, nella vigenza della disciplina statale antecedente all'entrata in vigore della richiamata disposizione regionale, veniva eletto un quinto dei consiglieri regionali.

Per fare ciò la l.r. 18/2020 ha previsto che le disposizioni relative alle liste regionali contenute nella l. 108/1968 e nella l. 43/1995 debbano ora intendersi riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 18/2020 in tema di sottoscrizioni e contrassegno della lista regionale che, oggi, non sono necessarie per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Pertanto il candidato alla carica di Presidente della Giunta non è più il capolista delle liste regionali concorrenti previste dalla l. 43/1995, ma un soggetto autonomo che necessita solamente, ai fini della presentazione della candidatura, di un apposito collegamento, tramite dichiarazioni reciproche e convergenti, con liste o gruppi di liste provinciali[1] che siano presenti in almeno due circoscrizioni della regione[2].

Come già accennato, ai fini della presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, in un'ottica di massima semplificazione, la nuova normativa prevede che non sia più necessaria la raccolta di firme né la presentazione di un apposito contrassegno; pertanto, sulla scheda di votazione, accanto ai contrassegni delle liste provinciali ad esso collegate, sarà presente unicamente il nominativo del candidato Presidente.

Risulta proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che abbia ottenuto, a livello regionale, il maggior numero di voti validi.

Rispetto alle modalità di elezione dei consiglieri regionali il numero complessivo degli stessi è pari a 30[3]. La l.r. 18/2020 ha conservato la previsione secondo cui quattro quinti degli stessi, pari a 24 seggi, sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti (liste circoscrizionali)[4] mantenendo inalterato il procedimento di cui all'art. 15 della l. 108/1968. Si segnala altresì che per mane la soglia di sbarramento prevista dall'articolo 7 della l. 43/1995, ai sensi della quale sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, a livello regionale, più del 3% dei voti validi o che risultino collegate ad un candidato Presidente della Giunta regionale che abbia conseguito più del 5% dei voti validi.

I seggi sono ripartiti nelle quattro circoscrizioni provinciali della Regione in proporzione alla rispettiva popolazione come risultante dai dati dell'ultimo censimento permanente della popolazione, secondo la procedura disciplinata dall'art. 2 della l. 108/1968. La ripartizione è effettuata, ai sensi dell'art.1, comma 2, della l.r. 18/2020, tramite apposito decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contestualmente al decreto di indizione dei comizi elettorali[5].

[1] Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l.r. 18/2020 un gruppo di liste è costituito da tutte le liste provinciali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

[2] L'articolo 1, comma 3, della l. 43/1995 stabilisce che la presentazione della lista regionale (da intendersi come "presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale" in virtù di quanto disposto dell'art. 2, comma 1, della l.r. 18/2020) deve, a penda di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione.

[3] Oltre il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto che è consigliere regionale di diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. cost. 1/1999.

[4] Si evidenzia per chiarezza l'equipollenza e interscambiabilità dell'espressione liste provinciali di candidati/liste circoscrizionali concorrenti. La l. 108/1968 fa infatti riferimento alle liste di candidati quali liste circoscrizionali, mentre la l. 43/1995 e la l.r. 18/2020 fanno riferimento a liste provinciali. Tale precisazione si riferisce altresì ai modelli per la presentazione delle candidature.

[5] Per quel che riguarda le elezioni 2024 la ripartizione dei seggi tra le diverse circoscrizioni è stata effettuata con decreto del Presidente f.f. della Giunta regionale n. 5127/2024 del 31/7/2024 tenuto conto dei dati contenuti all'interno del Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 applicabile ai sensi dell'articolo 1, comma 236 ter, della l. 205/2017.

Per ciò che invece concerne l'ulteriore quota di un quinto dei consiglieri regionali, pari a sei seggi, come anticipato, questi non sono più assegnati tramite le liste regionali concorrenti di cui alla citata l. 43/1995 essendo stato superato il c.d. "listino bloccato".

L'assegnazione della citata quota di un quinto dei seggi nell'impianto della l.r. 18/2020 assume una funzione variabile:
- agisce quale premio di maggioranza/governabilità nei casi in cui il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a diciotto: in questo caso tale quota viene assegnata, in tutto o in parte, a tale gruppo o a tali gruppi di liste;
- al di sopra dei diciotto seggi conseguiti dal gruppo o dai gruppi di liste a sostegno del candidato Presidente proclamato eletto, la quota viene assegnata al gruppo o ai gruppi di liste non collegati a tale candidato.

Ai fini dell'assegnazione si prevede, in primo luogo, che l'Ufficio centrale regionale consideri il numero di seggi ottenuti dai gruppi a sostegno del candidato alla carica di Presidente proclamato eletto in sede di assegnazione della quota dei quattro quinti secondo le disposizioni contenute nella l. 108/1968. Pertanto:

a) qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto abbiano conseguito un numero non superiore a undici seggi, l'Ufficio gli assegna tutti i sei seggi;

b) qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto abbiano conseguito un numero non inferiore a dodici e non superiore a tredici, l'Ufficio gli assegna cinque seggi;

c) qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto abbiano conseguito quattordici seggi, gli assegna quattro seggi;

d) qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto abbiano conseguito quindici seggi, gli assegna tre seggi;

e) qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto abbiano conseguito sedici seggi, gli assegna due seggi;

f) qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto abbiano conseguito un numero non inferiore a diciassette e non superiore a diciotto seggi, gli assegna un seggio.

I seggi restanti non assegnati ai gruppi di liste a sostegno del candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto sono, viceversa, ripartiti tra i gruppi ad esso non collegati; allo stesso modo, qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato presidente della Giunta regionale proclamato eletto abbiano conseguito, in sede di assegnazione della quota di quattro quinti dei seggi, diciannove o più seggi, la restante quota di un sesto dei seggi viene assegnata totalmente al gruppo di liste o ai gruppi di liste non collegati al candidato presidente proclamato eletto.

I seggi così ripartiti fra i diversi gruppi consiliari sono poi assegnati nelle varie circoscrizioni individuando gli eletti tra i candidati alla carica di consigliere regionale già facenti parte delle liste provinciali.

Conseguentemente, per garantire che le liste provinciali siano sufficientemente capienti di candidati la l.r. 18/2020 ha previsto la **possibilità** di aumentare di un quarto rispetto al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, il numero dei candidati delle liste provinciali, come meglio spiegato nella successiva sezione dedicata alle liste provinciali. Tale aumento risulta peraltro necessario per consentire, anche nelle circoscrizioni più piccole, che sia efficacemente garantito il rapporto tra sessi nella composizione delle liste.

La l.r. 18/2020, in linea con la disciplina di principio statale, ha infatti previsto, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza di entrambi i sessi, che le liste provinciali di candidati siano formate in modo tale che in ciascuna lista i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60% del totale (serve quindi almeno un rapporto 60/40). Sempre nell'ottica di favorire la rappresentanza di genere la medesima l.r. 18/2020 ha introdotto la c.d. "doppia preferenza di genere" attribuendo all'elettore la **possibilità** di esprimere **fino a due voti di preferenza**

per candidati appartenenti alla stessa lista che devono essere espressi a favore di candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

B. Disposizioni sulla raccolta delle firme e presentazione delle candidature.

In merito alla raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale la relativa disciplina, come anticipato deve essere individuata all'interno dell'articolo 13 della l.r. 41/2014.

Per tutto quanto non previsto dall'articolo 13 della legge regionale 41/2014, come modificata dalla l.r. 18/2020, si osserva la normativa statale vigente, secondo le istruzioni del Ministero dell'Interno. Si rappresenta che l'ultima pubblicazione è la n. 3 "Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario secondo la disciplina "cedevole". Istruzioni per la presentazione delle candidature. Anno 2015".

Ciò premesso nelle due seguenti sottosezioni "LISTE PROVINCIALI PER LA CANDIDATURA AL CONSIGLIO REGIONALE" e "CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE" si intendono fornire brevi indicazioni sulle modalità di presentazione delle candidature per le elezioni regionali 2024 soffermandosi, in particolare, sulle disposizioni specifiche applicabili a Regione Liguria tenuto conto, in particolare, della **diminuzione del numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste provinciali in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, della l.r. 41/2014.**

Inoltre si allegano i seguenti modelli per la presentazione delle candidature (si evidenzia che all'interno dei modelli le espressioni lista circoscrizione di candidati o lista provinciale sono usate in maniera equipollente):

MOD. 1		Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati (per liste con obbligo raccolta firme)
	MOD. 1 - *BIS*	Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati (per liste con obbligo raccolta firme)
	MOD. 1 - *TER*	Modello di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori (in quanto espressione di partiti o movimenti presenti in regione/parlamento – Art. 13, comma 3, l.r. 41/2014)
	MOD. 1 – *QUATER*	Modello di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori (in quanto collegate con gruppi presenti in Consiglio regionale o in Parlamento italiano – Art. 13, comma 3 bis, l.r. 41/2014)
	MOD. 1 - QUINQUIES	Modello di dichiarazione del presidente del gruppo di collegamento con una lista di candidati esonerata dalla raccolta delle sottoscrizioni (in quanto collegate con gruppi presenti in Consiglio regionale o in Parlamento italiano)
MOD. 2		Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore o l'elettrice che non sia eventualmente in grado di sottoscrivere

MOD. 3		Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere regionale in una lista circoscrizionale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità
MOD. 4		Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista circoscrizionale per il collegamento di quest'ultima con il candidato alla caria di Presidente della Giunta regionale
	MOD. 4 - *BIS*	Modello di dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (lista esonerata)
MOD. 5		Modello di verbale di ricevuta di una lista circoscrizionale di candidati rilasciato alla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia
	MOD 5 – *BIS*	Modello di verbale di ricevuta di una lista circoscrizionale di candidati esonerata dalla raccolta delle sottoscrizioni degli elettori (in quanto espressione di partiti o movimenti presenti in regione/parlamento)
	MOD 5 - TER	Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati esonerata dalla raccolta delle sottoscrizioni degli elettori (in quanto collegate con gruppi presenti in Consiglio regionale o in Parlamento italiano)
MOD. 6		Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale
	MOD. 6 - *BIS*	Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale
MOD. 7		Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a Consigliere regionale
MOD. 8		Modello di dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale
MOD. 9		Modello di dichiarazione di collegamento di liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di diversi gruppi di liste

MOD. 10	Modello di verbale di ricevuta di avvenuta presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Genova
MOD. 11	Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale presso l'Ufficio centrale regionale
MOD. 12	Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale presso l'Ufficio centrale regionale
MOD. 13	Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a Presidente della Giunta regionale

LISTE PROVINCIALI PER LA CANDIDATURA AL CONSIGLIO REGIONALE

1. Liste non esonerate dalla sottoscrizione delle firme.

In merito alla presentazione delle liste provinciali di candidati si intende primariamente richiamare l'attenzione sul numero di sottoscrizioni necessario per la presentazione delle medesime.

Il numero di sottoscrizioni necessario per la presentazione delle candidature è materia direttamente disciplinata dall'art. 13 della l.r. 41/2014 che, per la parte relativa alle liste provinciali, continua ad essere vigente anche dopo l'intervento attuato con la l.r. 18/2020.

Per quanto qui rileva, tale disposizione prevede che:

"1. Le liste circoscrizionali di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, (Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche e integrazioni sono presentate:

a. da almeno 500 e da non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 300.000 abitanti;
b. da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 300.000 abitanti.

2.(...)

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, in caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, qualora questa comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni di almeno centottanta giorni rispetto alla scadenza del quinquennio, il numero minimo e massimo indicato dai commi 1 e 2 è dimezzato.".

Alla luce di ciò risulta che, per la presentazione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale per le elezioni regionali 2024, in applicazione del comma 4 del succitato articolo 13 della l.r. 41/2014, attesa l'intervenuta cessazione anticipata del Consiglio regionale che ha determinato l'anticipo dello svolgimento delle elezioni di almeno 180 giorni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata della legislatura, i numeri delle sottoscrizioni da raccogliere risultano i seguenti:

	Circoscrizioni fino a 300.000 abitanti[6]	Circoscrizioni oltre i 300.000 abitanti[7]
Numero minimo sottoscrizioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 41/2014	500	1000
Numero minimo ridotto di ½ ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l.r. 41/2014	250	500

Pertanto, ai fini della presentazione delle liste provinciali di candidati, per le elezioni regionali 2024 sono necessarie le seguenti sottoscrizioni:

a) da un minimo di 250 ad un massimo di 500 sottoscrizioni di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali (province) fino a 300.000 abitanti;
b) **da un minimo di 500 ad un massimo di 750 sottoscrizioni di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni (province) fino a 300.000 abitanti**.

[6] In base ai dati del censimento permanente della popolazione applicabile ai sensi dell'articolo 1, comma 236 ter, della l. 205/2017, contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, utilizzati anche ai fini dell'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, risulta che la Provincia di Imperia conta 208.670 abitanti, la Provincia della Spezia conta 215.117 abitanti e la Provincia di Savona conta 268.038 abitanti.
[7] In base ai dati del censimento permanente della popolazione applicabile ai sensi dell'articolo 1, comma 236 ter, della l. 205/2017, contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, utilizzati anche ai fini dell'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, risulta che la Provincia di Genova conta 817.402 abitanti.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

2. **Liste esonerate dalla sottoscrizione delle firme**.

L'articolo 13 della l.r. 41/2014, così come modificata dalla l.r. 18/2020, prevede le seguenti ipotesi di esonero dalla sottoscrizione degli elettori[8]:

- ✓ sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con contrassegno anche composito, espressioni di partiti o movimenti già rappresentati nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano, ad esclusione del Gruppo Misto, al momento della indizione delle elezioni.

- ✓ sono, altresì, esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o con gruppi già presenti nel Parlamento italiano al momento dell'indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del Gruppo consiliare o parlamentare, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.

3. **Modalità di presentazione delle liste.**

La presentazione delle liste provinciali di candidati, con la necessaria documentazione a corredo, è effettuata presso gli Uffici centrali circoscrizionali seguendo la disciplina già contenuta all'interno della l. 108/1968 ed, in particolare, degli articoli 9 e seguenti. Si evidenzia tuttavia la necessità per i presentatori delle liste di depositare i contrassegni, oltre che in formato cartaceo in triplice copia e duplice formato (3 cm e 10 cm), **anche su supporto informatico**, nei formati «.jpeg» o equivalenti per facilitare le operazioni di stampa di schede e manifesti garantendo un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Per ciò che concerne la presentazione delle liste esonerate dalle sottoscrizioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 41/2014, il presentatore è il Presidente o il Segretario o il legale rappresentante del partito o movimento già rappresentato nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano ovvero persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio, in base ai modelli allegati alla presente.

Riguardo alle liste esonerate dalla sottoscrizione degli elettori ai sensi del comma 3bis dell'articolo 13 della legge regionale n. 41 del 2014, il presentatore è il Presidente del Gruppo (come da modelli allegati).

La firma del presentatore della lista dei candidati esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della legge 53/1990, le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale pubblica la ricognizione dei gruppi consiliari presenti in Consiglio alla data di indizione delle elezioni.

[8] La previsione già contenuta nell'articolo 13 della l.r. 41/2014 risulta pertanto conforme anche alla recente modifica dell'articolo 4 della l. 165/2004 che, in attuazione dell'articolo 122 Cost., fissa principi fondamentali per i sistemi elettorali regionali, ove è stata inserita, al comma 1, la nuova lettera c ter) ad opera del d.l. 7/2024, che prevede l'esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.

All'atto della presentazione delle liste l'Ufficio centrale circoscrizionale predispone apposito verbale di ricevuta relativo ai documenti consegnati (come da allegato modello).

Essi procedono poi a verificare che le liste siano state presentate secondo quanto disposto dall'articolo 13 della l.r. 41/2014, nonché tenuto conto degli ulteriori requisiti definiti dalla normativa vigente. Tra l'altro verificano che:

- ✓ le liste provinciali non esonerate dalla raccolta delle sottoscrizioni siano state presentate corredate dalle seguenti sottoscrizioni:
  - **da un minimo di 250 ad un massimo di 500 sottoscrizioni di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali (province) fino a 300.000 abitanti;**
  - **da un minimo di 500 ad un massimo di 750 sottoscrizioni di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni (province) fino a 300.000 abitanti**.
- ✓ le liste, con contrassegno anche composito, ed esonerate dalla sottoscrizione degli elettori, siano espressioni di partiti o movimenti già rappresentati, al momento della indizione delle elezioni, ad esclusione del Gruppo Misto:
  a) nel Consiglio regionale

  o

  b) nel Parlamento italiano;
- ✓ le liste, con contrassegno anche composito, ed esonerate dalla sottoscrizione degli elettori, abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o con gruppi già presenti nel Parlamento italiano al momento dell'indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del Gruppo consiliare o parlamentare per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento;
- ✓ la composizione delle liste rispetti il criterio della rappresentanza di genere e, in particolare, che i rappresentanti del medesimo genere non eccedano il 60% del totale dei candidati;
- ✓ sia presente la dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

4. <u>Composizione delle liste.</u>

In merito alla composizione delle liste provinciali di candidati la l.r. 18/2020 ha introdotto alcune importanti novità per adeguarsi alla disciplina statale di principio concernente la parità di genere.

Così, l'articolo 5, comma 2, della l.r. 18/2020 ha previsto che *"Le liste provinciali concorrenti (...) sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60% del totale."*.

Va tuttavia evidenziato che, in particolare nella circoscrizione provinciale di Imperia cui sono assegnati 3 seggi nella suddivisione della quota di quattro quinti dei seggi da attribuire in base alla l. 108/1968, a causa del numero limitato di seggi in palio, il rispetto delle prescritte quote di genere avrebbe potuto essere vanificato.

Per porre rimedio a questo potenziale vulnus il nuovo intervento normativo ha previsto, modificando la previgente disciplina, la **possibilità** di presentare una lista provinciale composta da un numero di candidati aumentato di un quarto rispetto al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione in base al decreto del Presidente della Giunta regionale.

Inoltre, considerato che la quota di un quinto dei seggi (pari a 6) a seguito dell'abolizione del listino viene ripartita tra le circoscrizioni in base alle graduatorie dei resti individuate in sede di collegio unico regionale, la facoltà di aumentare il numero dei candidati permette a ciascuna lista di formare un elenco di candidati sufficientemente capiente in vista dell'eventuale assegnazione di ulteriori seggi ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e seguenti, della l.r. 18/2020.

Permane, invece, come già previsto dalla l. 108/1968, il limite in base al quale le liste provinciali debbano essere formate, come **soglia minima**, da un terzo del numero dei seggi assegnati alla circoscrizione in base al decreto di assegnazione del Presidente della Giunta regionale.

Pertanto, per ciò che concerne il numero dei componenti delle liste provinciali l'articolo 5, comma 1, della l.r. 18/2020 dispone che:

"1. Le liste provinciali concorrenti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche e integrazioni sono formate da un numero di candidati non inferiore ad un terzo del numero dei consiglieri assegnati alla circoscrizione e non superiore ai cinque quarti dello stesso arrotondato al numero intero più vicino.".

Si sottolinea, tuttavia, che le liste provinciali devono comunque rispettare il vincolo della rappresentanza di genere di cui al citato comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2020. Pertanto il numero di candidati dovrà sempre essere strutturato in modo tale che i rappresentanti del medesimo sesso non eccedano il 60% del numero dei candidati.

Alla luce di ciò si riportano per semplicità, nelle seguenti tabelle relative ad ogni circoscrizione, le possibili opzioni per la formazione delle liste provinciali di candidati in base alla disciplina appena tratteggiata:

SAVONA[9]	NUMERO CANDIDATI[10]			
	2	3	4	5
Rapporto[11]	1/1	- [12]	2/2	3/2

La SPEZIA[13]	NUMERO CANDIDATI[14]			
	2	3	4	5
Rapporto[15]	1/1	- [16]	2/2	3/2

[9] Alla circoscrizione di Savona, in base al Decreto del Presidente f.f. della Giunta regionale n. 5127/2024, sono assegnati 4 seggi.

[10] Il numero dei candidati individuati nella riga 2 riporta tutte le ipotesi ammissibili per la presentazione delle candidature tra il numero minimo dei candidati, pari ad 1/3 dei seggi assegnati alla circoscrizione, ed il numero massimo determinato aumentando a 5/4 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione arrotondati al numero intero più vicino.

[11] In questa riga si riporta, per ciascun numero di candidati il rapporto minimo tra gli stessi che deve essere rispettato affinché sia rispettata la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2020 (rapporto 60/40).

[12] Laddove nella lista fossero presenti 3 candidati il rapporto richiesto dal comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2020 non potrebbe essere rispettato, di talché ne risulterebbe l'inammissibilità della lista. Per cui non è possibile presentare una lista che presenti solo tre candidati.

[13] Alla circoscrizione di La Spezia, in base al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5127/2024, sono assegnati 4 seggi.

[14] Il numero dei candidati individuati nella riga 2 riporta tutte le ipotesi ammissibili per la presentazione delle candidature tra il numero minimo dei candidati, pari ad 1/3 dei seggi assegnati alla circoscrizione, ed il numero massimo determinato aumentando a 5/4 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione arrotondati al numero intero più vicino.

[15] In questa riga si riporta, per ciascun numero di candidati il rapporto minimo tra i candidati che deve essere rispettato affinché sia rispettata la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2020.

[16] Laddove nella lista fossero presenti 3 candidati il rapporto richiesto dal comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2020 non potrebbe essere rispettato, di talché ne risulterebbe l'inammissibilità della lista. Pertanto non è possibile presentare una lista che contenga solo tre candidati.

IMPERIA[17]	NUMERO CANDIDATI[18]			
	1	2	3	4
Rapporto[19]	-[20]	1/1	- [21]	2/2

GENOVA[22]	NUMERO CANDIDATI[23]												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rapporto [24]	2/2	3/2	3/3	4/3	4/4	5/4	6/4	6/5	7/5	7/6	8/6	9/6	9/7

5. Dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Nel quadro normativo determinato dal combinato disposto della l. 108/1968 e 43/1995 era necessario che sussistesse un collegamento reciproco tra liste provinciali concorrenti e liste regionali concorrenti.

La l.r. 18/2020 ha sostanzialmente eliminato le liste regionali concorrenti e ha disposto all'articolo 2, comma 1, che i riferimenti alle stesse, contenuti nella l. 108/1968 e nella l. 43/1995, si debbano intendere ora riferiti al candidato alla Carica di Presidente della Giunta regionale.

Da ciò ne deriva, in base a quando specificamente disciplinato dall'articolo 4, comma 3, l.r. 18/2020, che il rapporto di collegamento reciproco deve ora sussistere tra le liste circoscrizionali concorrenti e il candidato alla carica di Presidente.

Pertanto al momento della presentazione delle liste di candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; dichiarazione efficace solo se convergente con analoga dichiarazione di collegamento effettuata dal candidato Presidente della Giunta regionale (si vedano gli allegati modelli 4 e 4bis).

Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 18/2020:

"3. La presentazione delle liste provinciali di candidati di cui all'articolo 9 della l. 108/1968 deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle candidature a Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente della Giunta regionale. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, della l. 43/1995.".

[17] Alla circoscrizione di Imperia, in base al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5127/2024, sono assegnati 3 seggi.

[18] Il numero dei candidati individuati nella riga 2 riporta tutte le ipotesi ammissibili per la presentazione delle candidature tra il numero minimo dei candidati, pari ad 1/3 dei seggi assegnati alla circoscrizione, ed il numero massimo determinato aumentando a 5/4 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione arrotondati al numero intero più vicino.

[19] In questa riga si riporta, per ciascun numero di candidati il rapporto minimo tra i candidati che deve essere rispettato affinché sia rispettata la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2020.

[20] Laddove nella lista fosse presenti 1 candidato il rapporto richiesto dal comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2020 non potrebbe essere rispettato, di talché ne risulterebbe l'inammissibilità della lista. Pertanto non è possibile presentare una lista che contenga solo 1 candidato.

[21] Laddove nella lista fossero presenti 3 candidati il rapporto richiesto dal comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2020 non potrebbe essere rispettato, di talché ne risulterebbe l'inammissibilità della lista. Pertanto non è possibile presentare una lista che contenga solo tre candidati.

[22] Alla circoscrizione di Genova, in base al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5127/2024, sono assegnati 13 seggi.

[23] Il numero dei candidati individuati nella riga 2 riporta tutte le ipotesi ammissibili per la presentazione delle candidature tra il numero minimo dei candidati, pari ad 1/3 dei seggi assegnati alla circoscrizione, ed il numero massimo determinato aumentando a 5/4 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione arrotondati al numero intero più vicino.

[24] In questa riga si riporta, per ciascun numero di candidati il rapporto minimo tra i candidati che deve essere rispettato affinché sia rispettata la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2020.

CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'art. 2, comma 1, della l.r. 18/2020 ha previsto che:

"1. Le disposizioni relative alle liste regionali per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) e successive modifiche e integrazioni, nonché nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche e integrazioni si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'articolo 4.".

Da ciò consegue l'eliminazione delle liste regionali concorrenti introdotte dalla l. 43/1995; pertanto oggi il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non è più il capolista della lista regionale ma un soggetto completamente autonomo individuato sulla scheda elettorale per mezzo del proprio nominativo e collegato ad un gruppo o a più gruppi di liste provinciali.

In conseguenza di tale scelta l'articolo 4 della l.r. 18/2020 ha introdotto alcune semplificazioni in merito alle modalità di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

"Articolo 4

(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e dichiarazione di collegamento delle liste provinciali)

1. Alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non si applicano le disposizioni relative alla sottoscrizione della lista regionale di cui all'articolo 1, comma 3, penultimo e ultimo periodo, della l. 43/1995 e il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) è abrogato.

2. Ai fini della presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale non è richiesto il modello di contrassegno di cui all'articolo 9, comma 8, numero 4) della l. 108/1968 e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della l. 43/1995.

3. La presentazione delle liste provinciali di candidati di cui all'articolo 9 della l. 108/1968 deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle candidature a Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente della Giunta regionale. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, della l. 43/1995.".

Alla luce di ciò per presentare una candidatura alla Presidenza della Giunta regionale, a differenza di quanto precedentemente disciplinato per le liste regionali concorrenti:

- **non è richiesta la raccolta di sottoscrizioni da parte egli elettori;**
- **non è necessaria la presentazione di alcun contrassegno.**

Resta fermo che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere presentata presso l'Ufficio centrale regionale secondo le modalità già utilizzate per la presentazione delle liste regionali concorrenti.

All'atto della presentazione della candidatura (che può anche essere materialmente presentata tramite soggetto all'uopo incaricato) il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale deve:

- dichiarare il collegamento della propria candidatura con tutte le liste provinciali costituenti il gruppo o i gruppi di liste che lo sostengono;
- presentare la dichiarazione di accettazione del collegamento con singole liste provinciali che formano il gruppo o i gruppi di liste a sostegno della sua candidatura;

Oltre a ciò la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve contenere:

- nome e cognome, luogo e data di nascita del candidato;
- l'indicazione del Comune della Repubblica nelle cui liste elettorali il candidato dichiara di essere iscritto;
- le deleghe (al massimo a due soggetti) per assistere alle operazioni di sorteggio delle candidature presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Genova; per designare, personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti presso ogni Ufficio elettorale di sezione e presso l'Ufficio centrale regionale; per ricevere le comunicazioni e proporre i ricorsi amministrativi dinanzi all'Ufficio centrale regionale previsti dall'art. 10 della l. 108/1968.

Alla dichiarazione di presentazione della candidatura, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990, devono poi essere allegati i documenti individuati nel modello n. 8 allegato alle presenti istruzioni.